

Il CUN (nella mozione del 26 settembre) rileva la numerosità delle proposte di chiamata diretta e, a quanto consta, i riscontri positivi a esse assicurati dalle Commissioni, sulla base dei soli elementi disponibili per una valutazione di merito, senza che sia stata apparentemente effettuata, né da parte delle Commissioni stesse, né da parte di altri soggetti istituzionali, una valutazione dei rilievi sollevati, in termini di ammissibilità, da questo Consesso. Rileva inoltre la necessità che il legislatore assicuri, con proprio intervento, un coordinamento sostanziale tra la vigente disciplina in materia di chiamata diretta e quanto attualmente disposto dall'art. 18, co. 1, lett. a) della l. 30 dicembre 2010, n. 240, in cui già si prevede che “gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando” siano legittimati a partecipare al procedimento ordinario per l'immissione nei ruoli da parte delle Università. Infine rinnova la richiesta affinché la normativa connessa al reclutamento mediante chiamata diretta sia riformulata in termini atti a definire le competenze dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento, oltre che a salvaguardare la valenza eccezionale e accessoria che il legislatore ha inteso assicurare all'istituto, sin dal momento della sua prima introduzione, così da non trasformarla in modalità sostitutiva di reclutamento, idonea a concretare una “via di fuga” dalle procedure ordinarie previste dalle leggi.

(Fonte: [CUN](#) 26-09-2012)